

Una sentenza della Ctr Roma sul socio defunto

# La prova dal fisco

## Maggiori utili agli eredi motivati

DI BENITO FUOCO  
E NICOLA FUOCO

**L'**atto con cui l'Agenzia delle entrate in presenza di una ristretta base partecipativa notifica l'accertamento di maggiori utili agli eredi del socio defunto deve essere adeguatamente motivato. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 7392/16 emessa dalla sezione quinta della Ctr Roma. La vertenza tratta di un accertamento emesso per l'anno 2009 e notificato agli eredi di un socio a cui era stato imputato un maggior reddito di una società di capitali a base ristretta; il socio deceduto era proprietario del novanta nove per cento delle quote della società accertata, e la pretesa, pari al 49,72% dei maggiori utili accertati superava 205 mila euro. La Ctr Rieti aveva accolto il ricorso presentato dagli eredi del de cuius, sulla base che nell'accertamento impugnato non erano stati indicati i motivi concernenti l'occultamento degli utili, limitandosi ad affermare nell'atto notificato, la

### Il principio

I maggiori utili pretesi vanno motivati dal fisco, anche se il destinatario della pretesa, che è il socio maggioritario, è sicuramente a conoscenza delle vicende societarie; l'avviso di accertamento, infatti, deve essere adeguatamente motivato per consentire il diritto di difesa.

sola percezione dei maggiori utili da parte del socio defunto. La Ctr ha confermato la decisione. «Il punto centrale della decisione», osserva il collegio, «attiene alla carenza motivazionale del provvedimento notificato agli eredi, a cui viene intimato il pagamento di una imposta collegata alla presunzione di maggiori utili da parte del socio deceduto; infatti, sia pure quantificando la somma presunta, non specifica in alcun modo la genesi di tale presunzione se non con affermazioni generiche». La Ctr, quindi, non ha condiviso la tesi dell'ufficio secondo cui la qualità di socio maggioritario comportava la conoscenza di tutte le vicende societarie, soprattutto in presenza di una società di capitali. In conclu-

sione, i giudici regionali, hanno rilevato come le modalità di accertamento dell'ufficio si pongano in contrasto con l'art. 42 del dpr 600/73 avendo ommesso ogni riferimento, anche per relationem, alle modalità di determinazione degli utili. Il collegio conclude ricordando l'importanza della motivazione che deve rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e dell'iter logico giuridico alla base della pretesa, e condannando l'ufficio al pagamento di 2.500 euro per spese di lite.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### IL GOVERNO IMPUGNA LE NORME

## Stop all'Agenzia sarda

Il 23 dicembre scorso il consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale di molte norme della legge della regione Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016, in quanto in contrasto con l'art. 117, terzo comma, l'art. 119, comma 2, e l'art. 81, quarto comma della Costituzione.

La Regione Sardegna, dopo l'approvazione del d.lgs 114/2016 con cui sono state varate le norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto di autonomia, sembra aver preso l'abbrivio per crearsi una nuova organizzazione, che ha il suo fulcro nell'«Agenzia sarda delle entrate - Ase», dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile, alla quale vengono attribuite una serie di competenze. Che sono state, però, considerate in contrasto con i principi costituzionali e, a volte anche con le stesse norme dello Statuto sardo.

Nell'atto di impugnativa viene contestata la legittimità dell'art. 3, comma 1, che attribuisce alla regione, per il successivo esercizio da parte dell'Ase, la piena titolarità delle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi erariali (tributi compartecipati e tributi regionali derivati, e tributi la cui disciplina è riservata allo Stato) per i quali le funzioni di accertamento e riscossione sono, invece, affidate alle Agenzie fiscali sulla base di criteri e indirizzi definiti in apposite convenzioni stipulate con il Mef. Gli stessi motivi di impugnativa riguardano l'art. 12, che attribuisce all'Ase anche la riscossione dei «tributi locali attualmente non riscossi». Infatti, dal momento che i tributi locali esistenti hanno natura di tributi erariali - in quanto istituiti e disciplinati dalla legge statale - l'attribuzione all'Ase della competenza a riscuotere i tributi locali si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riconosce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria, nonché con l'art. 9 dello Statuto speciale, che, prevede che la regione possa accertare e riscuotere soltanto i tributi propri regionali. Oggetto di rilievi è stato, poi, l'art. 1, comma 5 che attribuisce alla competenza della Giunta regionale l'individuazione delle modalità e dei tempi di riversamento nelle casse regionali delle entrate spettanti alla regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. La norma regionale contrasta, infatti, con l'art. 2 del d.lgs

114/2016, nella parte in cui quest'ultimo riserva a un dm Economia, d'intesa con la regione, la regolamentazione del riversamento diretto delle entrate erariali compartecipate dalla Sardegna. La norma di attuazione, in quanto fonte di rango costituzionale, determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale. Inoltre il versamento delle entrate compartecipate di cui all'art. 8 dello Statuto effettuato all'Ase e non alla regione porterebbe fuori dalla tesoreria statale le relative risorse, determinando effetti negativi sul fabbisogno del settore pubblico, in violazione delle norme sulla tesoreria unica, che si collocano nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica per cui è evidente il contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infine, l'art. 3, comma 3, prevedendo un raccordo continuo con la struttura statale al fine di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli, risulta suscettibile di determinare un incremento di attività amministrativa, e più oneri a carico delle strutture e degli organi statali competenti, per cui anche in questo caso la norma appare in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Franca Faccini

© Riproduzione riservata

### BREVI

**Concessione statale e licenza di polizia sono indispensabili per l'attività dei centri scommesse, e in mancanza di questi occorre dimostrare che il bookmaker al quale il negozio è collegato sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara. Lo ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che, riferisce Agipronews, ha dichiarato inammissibile il ricorso della titolare di un centro scommesse in provincia di Salerno, collegato a un operatore estero privo di concessione. L'esercente era stata condannata dalla Corte d'appello del capoluogo per esercizio abusivo di raccolta scommesse, oltre che per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.**



Gabriele Scicolone

**Nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 la Corte costituzionale discuterà delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la legge 6 maggio 2015, n. 52 recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) sollevate con le ordinanze nn. 69, 163, 192, 265 e 268 del registro ordinanze 2016».**

**L'Osservatorio Oice/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria**

e architettura ha diffuso ieri i dati relativi ai bandi dello scorso anno. Dai quali emerge che il 2016 si chiude in forte crescita: in valore +63,3%, al netto del maxibando Consip di dicembre 2015 mentre le gare per servizi di sola progettazione sono a +45,6%. Secondo il presidente dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, Gabriele Scicolone, adesso bisogna «consolidare la crescita della domanda pubblica con il rafforzamento del ruolo del progettista e con la riduzione degli oneri di gara».

**Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma guidato dal presidente Mario Civetta. Il Consiglio, che resterà in carica per il quadriennio 2017-2020, è composto da: Maurizio Fattaccio, vicepresidente; Andrea Borghini, segretario; Marina Benvenuti, tesoriere; e dai consiglieri Marco Carbone, Giovanni Castellani, Rodolfo Ciccioriccio, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Corrado Gatti, Claudio Pallotta, Daniela Saitta, Renato Burigana, Claudia D'Apruzzo e Dante Valobra.**

**Il direttore dell'Agenzia del demanio Roberto Reggi e il sindaco di Follonica (Gr) Andrea Benini hanno sottoscritto un accordo che porta a soluzione positiva una lunga e complessa vicenda legata all'assetto proprietario e all'utilizzo di alcuni beni di proprietà sia dello stato che del comune di Follonica, presenti sul territorio comunale, da destinare a funzioni istituzionali. Questa iniziativa prende avvio dalla necessità di rispondere, da un lato, alle esigenze logistiche della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri presenti nel territorio comunale e, dall'altro, di permettere l'acquisizione, da parte del comune, del complesso statale denominato «ex Ilva».**



Michele Corradino.

**«La prevenzione e il contrasto della corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici» è il tema del seminario organizzato dalla Guardia di finanza che si svolgerà domani dalle ore 10 alle ore 14 a Cagliari, nell'Aula magna del Palazzo di Giustizia in piazza della Repubblica 1. Tra i relatori, sul tema «Il ruolo dell'Anac nella prevenzione della corruzione e nel nuovo codice degli appalti», il componente del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione, Michele Corradino.**